



COMUNE DI BELLA

(Provincia di Potenza)

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE

SERVIZIO 1

C.F. 00224880765

TEL. 0976.803221

CONTRATTO DI CONCESSIONE

Tra il Comune di Bella e _____ – C.F./P.IVA _____ –
con sede in _____ alla _____-per la concessione fino alla data massima del
30 giugno 2019 della struttura denominata “Casa delle Fiabe” sita in Località Acqua del Faggio –
allocata all’interno dell’immobile ex Anas– e relativa area pertinenziale da adibire a servizi di
promozione turistica.

l'anno duemiladiciannove il giorno _____ del mese _____ in Bella presso la sede
Comunale, in Corso Italia,28 tra i Signori:

1. Camerino Antonella, la quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma
nell'esclusivo interesse del Comune di Bella – P.Iva/C.F. 00224880765 che rappresenta nel
presente atto quale Responsabile del Servizio Patrimonio
2. E _____ con sede in _____ alla via _____ C.F./P.Iva
_____ rappresentata legalmente da _____

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 80 del 17.06.2019 si è deliberato, nell’ottica di valorizzare ed
implementare la spinta turistica dell’intera area, di affidare la struttura denominata “Casa
delle Fiabe” mediante una manifestazione di interesse tesa all’individuazione di un
soggetto gestore;
- con determinazione n. ____ del _____ è stato approvato l’ avviso di manifestazione
di interesse per la individuazione degli operatori interessati alla gestione della struttura
fino al 30 giugno 2020;
- con verbale del _____ il Responsabile del Servizio 1 ha aggiudicata
provvisoriamente la concessione dei locali a _____;
- con determinazione n. ____ del _____ è stata aggiudicata definitivamente alla
_____ con sede in _____ alla Via _____
la concessione della gestione della struttura denominata “Casa delle Fiabe” fino alla data
massima del 30 giugno 2019, da adibire a servizi di promozione turistica ed in particolare
per l’ospitalità e la realizzazione di attività culturali, educative, scolastiche, sociali e per
tutte le altre attività ad essa eventualmente correlate;

Tutto ciò premesso

Tra le parti, come sopra costituite, si conviene quanto segue:

Art. 1 – le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

Art. 2 – il Comune di Bella (di seguito anche “concedente”) si obbliga a dare in concessione alla
_____ (di seguito anche “cessionario”) i beni immobili
come di seguito specificati: struttura denominata “Casa delle Fiabe” e relativa area pertinenziale

Art. 3 – la durata della concessione decorre dalla data di sottoscrizione della presente fino al 30
giugno 2020 e non potrà essere in alcun modo rinnovata o prorogata. Alla scadenza gli immobili
torneranno nella piena disponibilità del Comune.

Art. 4 – in nessun caso la struttura potrà essere utilizzata quale sede stabile del soggetto richiedente né potrà essere concessa a terzi; potrà invece essere utilizzata, nel rispetto delle norme di legge, per l'organizzazione di laboratori didattici, piccole mostre e altre attività collegate anche aperte al pubblico;

Art. 5 - gli spazi e le attrezzature eventualmente presenti saranno concesse nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e con l'obbligo di mantenerli in efficienza e decoro sino alla data della loro restituzione;

Art. 6 – Sono posti a carico del concessionario:

- gli interventi per gli allestimenti dei locali in funzione delle esigenze di utilizzo;
- la custodia, la pulizia della struttura e degli spazi annessi;
- ogni intervento di manutenzione ordinaria necessario per rendere e/o mantenere la struttura e le aree pertinenziali in perfetta efficienza ed idonee allo scopo convenuto;
- l'acquisizione a propria cura e spese di tutte le eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività previste;
- la riconsegna della struttura e delle eventuali attrezzature alla scadenza della concessione almeno nelle stesse condizioni in cui gli sono stati consegnati;
- gli oneri assicurativi (RCT e infortuni) riguardanti i propri operatori ed i fruitori della struttura

Art. 7 – E', invece, a carico del Comune di Bella l'impegno ad organizzare presso la struttura ed in accordo con il futuro gestore, tutte quelle attività che potrebbero rientrare tra le iniziative finanziabili con eventuale contributo Regionale;

Art. 8 -Il concessionario si impegna, altresì, a non utilizzare la struttura e relativa area pertinenziale per attività diverse da quelle autorizzate, fatta salva l'espressa autorizzazione da parte del Comune di Bella.

Art. 9 – il concessionario si obbliga a gestire i beni concessi con la cura del buon padre di famiglia, a preservarli e a tenerli in buono stato per tutta la durata della concessione. Si obbliga, pertanto, ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per non recare danno agli immobili e solleva il concedente da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa dell'utilizzo dell'immobile e degli impianti da parte del concessionario stesso. A tal fine il concessionario dovrà stipulare idonea polizza assicurativa di responsabilità civile. Il concessionario si obbliga, altresì, a rispettare l'offerta presentata nonché all'osservanza di ogni disposizione e prescrizione contenuta negli atti autorizzatori e di quanto previsto dalla normativa regionale e nazionale.

Art. 9 – Eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto saranno devolute al giudice amministrativo

Art. 10 – per quanto non previsto e pattuito con il presente contratto, le parti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile e leggi vigenti

Letto, confermato e sottoscritto

Il Concessionario

Il Concedente
